

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 56

Riunione del 8 giugno 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai – Presidente
- Avv. Thomas Martone – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente – Relatore

54.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PILLON Rossano – Presidente p.t. ASD Virtus Chiavazza
- ASD VIRTUS CHIAVAZZA - in persona Presidente p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

PILLON Rossano, per la violazione degli art. 17, comma 3 Statuto Fipav, art. 19, comma 2 lettera a) R.A.T. FIPAV, art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo, art. 49 comma 1 lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV – **AGGRAVANTE** per avere, quale tesserato FIPAV ed in qualità di Presidente dell'ASD VIRTUS CHIAVAZZA, rilasciato, a commento di una gara valevole per il campionato interprovinciale Biella – Vercelli under 16 femminile, mediante pubblicazione sul profilo del Consorzio Pallavolo Biella, di cui fa parte il sodalizio ASD VIRTUS CHIAVAZZA, nel social network Facebook la seguente testuale dichiarazione “...grazie al solito arbitro vercellese di parte che ha permesso loro di tutto”

ASD VIRTUS CHIAVAZZA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per responsabilità ex art. 55 n. 3 lett. A) Reg. Giur. E 2 R.A.T. per i fatti contestati al proprio Presidente.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 8 Giugno 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi tre per il Pillon e di comminazione di una multa pari ad € 300,00 per il sodalizio;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dagli incolpati;

Premesso che

- A seguito di esposto presentato dal Presidente del Comitato Provinciale FIPAV Vercelli, la Procura Federale procedeva all'apertura del procedimento disciplinare a carico degli odierni incolpati per aver il sig. Rossano Pillon, in qualità di Presidente dell' ASD VIRTUS CHIAVAZZA, espresso affermazioni lesive degli organi federali a mezzo del social network Facebook;
- le frasi incriminata “...grazie al solito arbitro vercellese di parte che ha permesso loro di tutto” veniva pubblicata sulla pagina intestata al Consorzio Pallavolo Biella, di cui risulta far parte integrante anche il sodalizio presieduto dal sig. Pillon (ASD VIRTUS CHIAVAZZA);
- i fatti in contestazione non solo non sono stati oggetto di contestazione, ma, candidamente ammessi dal sig. Pillon, appaiono provati *per tabulas*;
- per tali motivi appare opportuno esaminarne, da un lato, l'effettiva portata lesiva e dall'altro, la possibilità che la stessa possa essere ascritta al sodalizio in persona del Presidente p.t.;
- per quanto attiene il primo punto, la frase lede la dignità ed il decoro dell'intera classe arbitrale vercellese insinuando una malafede non riconducibile alla singola partita appena disputata, ma, con l'aggettivo “solito”, a molte altre non meglio specificate direzioni di gara;

- lesione che, incidendo su organi federali, mina il prestigio di tutta la FIPAV instillando il dubbio di mancanza di imparzialità e trasparenza in seno all'organo "neutrale" per eccellenza, il direttore di gara;
- in merito, appaiono prive di pregio le giustificazioni del Pillon relative ai dei presunti mancati interventi sanzionatori che l'arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti delle atlete avversarie, in quanto, anche il più grossolano errore arbitrale, quand'anche fosse provato, non risulterebbe mai idoneo ad integrare un comportamento scriminante di contegni altamente offensivi e lesivi della dignità e del decoro della persona, ancora prima che del tesserato;
- la frase *de qua*, che sicuramente trascende il legittimo diritto di critica, non può essere ricondotta nell'alveo dello "sfogo di un padre" in quanto il Pillon ha espresso il proprio commento lesivo non sulla propria pagina personale di Facebook (circostanza che, peraltro, non lo avrebbe mandato esente da responsabilità), ma sul profilo "pubblico" del Consorzio Pallavolo Biella raggiungendo, in tal modo, tutti gli utenti aventi accesso alla pagina;
- le difese del sodalizio, fondate su di un verbale di assemblea straordinaria con il quale si prendevano ufficialmente le distanze dalle affermazioni del Pillon, non appaiono fondate;
- ebbene, a prescindere dalla tardività con la quale tale abiura è intervenuta (stesso giorno della notifica del capo di incolpazione), nessun tesserato e/o affiliato può, con una propria decisione interna, escludere l'applicabilità della norma che attribuisce (e sanziona la) responsabilità del sodalizio per i fatti commessi dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale;
- in tutti gli scritti difensivi, poi, il Pillon evoca il fair play, la correttezza, l'onestà, l'educazione, soprattutto nei confronti di atlete minorenni, che correttamente rappresentano i valori su cui si fonda l'intero impianto della FIPAV, ma che dovrebbero essere attuati dagli stessi "discenti" in prima persona per poter dare l'esempio alle nuove generazioni e non rimanere sterile *flatus voci*;
- sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare affermino la piena responsabilità in capo all'incolpato Pillon e al Sodalizio ASD VIRTUS CHIAVAZZA, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno processuale tenuto dagli incolpati;
- l'aver ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Rossano Pillon la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e delibera di infliggere a carico del sodalizio ASD Virtus Chiavazza in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per responsabilità ex art. 55, n. 3 lett. A) Reg. Giur. la multa di € 200,00.

Il Presidente

Avv. Costanza Acciai



Roma, 24 giugno 2011

